

Ratificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 15/05/2014	OGGETTO: CRITERI DI ARREDO DEHORS -
---	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di maggio alle Ore 13:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è

riunita con la presenza dei sigg.ri:

<i>ASSESSORI</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>ASSESSORI</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
MASTROPASQUA MARINA	X		PELLECCHIA DOMINIQUE	X	
CARPENTIERI VENANZIO	X		CAPOZZI STEFANO	X	
PICCIRILLO ANTIMO	X		MAISTO GENNARO	X	
ROSTAN STEFANO	X		CECERE RAFFAELE	X	

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Marco Caputo**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili dei Settori di cui all'art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta;
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Assetto e sviluppo del territorio, affidatario delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.

L'Assessore con delega alle attività produttive **dott. Stefano Capozzi**

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 8 Maggio 2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al **regolamento per l'occupazione di suolo pubblico**;
- Considerata l'esigenza di descrivere i criteri di arredo e materiali per l'installazione temporanea di dehors stagionali e/o continuativi previsti dal succitato regolamento comunale, al fine di conformare in modo più equo le esigenze dei gestori;
- Visto che il Settore V Assetto del Territorio ha elaborato alcune proposte di arredo e materiali per l'installazione di dehors riportate nel documento allegato;

CONSIDERATO CHE:

- tali proposte non modificano il vigente **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico**;

VISTI:

- le modifiche apportate al regolamento predisposte dal Responsabile del V Settore Assetto del Territorio;
- l'allegato referto di pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
- che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Approvare criteri di arredo e materiali per l'installazione temporanea di dehors stagionali e/o continuativi previsti dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico approvato con delibera cc. N. 27 del 08.05.2014;
2. Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

CRITERI DI ARREDO E MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERA CC. N. 27 DEL 08.05.2014

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante strutture precarie amovibili denominati dehors stagionali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino previsti dal regolamento per l'occupazione di suolo pubblico approvato con delibera di CC n. 27 del 08.05.2014

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E TIPOLOGIE – NORMATIVA

1. Le strutture precarie c.d. *dehors* sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione secondo le modalità previste dal succitato regolamento per l'occupazione di suolo pubblico approvato con delibera di CC n. 27 il 08.05.2014. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria a seguito di emanazione di un condono edilizio statale.
La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali e a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.
Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, il manufatto principale deve essere conforme alle norme igienico sanitarie vigenti. Qualora i requisiti igienico sanitari non siano conformi, l'adeguamento strutturale deve essere realizzato precedentemente all'allestimento del *dehors*.
2. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di settore alimentare, attività artigianali di settore merceologico, dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche e da altri soggetti equiparabili, al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione o per il consumo sul posto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
3. Per *dehors* Quadrimestrali si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per *dehors* Semestrale (*stagionali*) si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
5. Per *dehors* Annuali (*continuativi*) si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

La composizione dei *dehors* è classificata come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - e. attività commerciale su aree pubbliche;
6. Le schede tecniche dei *dehors* in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito

elencate:

TAVOLI E SEDIE

Definizione-finalita'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione o consumo di alimenti e/o bevande all'aperto.

Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

PEDANE

Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili).

Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Divieti

Sono vietate di norma le pedane ovunque siano presenti chiusini, botole, griglie di aerazione.

Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Definizione-finalita'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Tipologie previste

- Fioriere. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.
- Recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree

distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Dimensioni Fioriere.

Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima di mt. 0,50 esclusa la parte a verde.

Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 0,70.

Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 0,70 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e / o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

OMBRELLONI

Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

TENDE A SBRACCIO

Definizione-finalità

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà.

Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi. E' vietata l'intersecazione con elementi architettonici.

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

COPERTURE SU DISEGNO

Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura. E' vietata l'intersecazione con elementi architettonici.

Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che, comunque, non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari;
- differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con le architetture circostanti.

COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza

Coperture a capanno. Sono strutture costituite da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 1,50.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

Le coperture a capanna devono prevedere:

Altezza misurata alla linea di gronda: massimo m 2,50 – minimo m 2,20.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: minimo m 2,20.

Altezza misurata alla linea di colmo: massimo m 3,00.

Le coperture a capanno non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, le eventuali recinzioni devono essere trasparenti.

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

Salvo indicazioni specifiche del Settore V Assetto del Territorio le strutture devono essere costituite da:

Ø sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;

Ø tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio;

Ø colori: nel centro storico si limita alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, tinta unita o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori.

Ø d) la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti.

Coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione. Sono strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;

La struttura a doppia cappottina si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta in testata;

2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

La struttura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:

1. a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;

2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Per occupazioni vicino ad alberi la struttura deve essere posta ad una distanza minima di m 2,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, pubblicità, materiali e colore, valgono le disposizioni che precedono per le coperture a capanno.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,00 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e/o a traffico limitato e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,00 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

La struttura preferibilmente metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno; in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con il Settore V Assetto del territorio.

Considerato che il dehors con possibilità di chiusura è allestito in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, si ritiene di norma preferibile la sua collocazione in contiguità con l'esercizio di appartenenza. Nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi non traslabili o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue seppure fronteggianti l'esercizio di appartenenza.

Poiché il dehors surroga di fatto la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti igienici delle superfici e, in particolare, di pavimenti costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabili. Non sono ammissibili pavimenti che presentino discontinuità, ovvero rivestiti di moquette o altro materiale che faciliti l'assorbimento della sporcizia o della polvere.

Per quanto riguarda i requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali esistenti ed autorizzati ai quali viene addossato il dehors, si devono comunque assicurare quelli minimi previsti dal vigente Regolamento Edilizio comunale. L'addossamento dei dehors all'esercizio non deve

occludere le superfici finestrate della cucina e di servizi igienici fatto salvo il caso in cui la finestra non sia apribile e il servizio sia dotato di areazione meccanica.

Nel caso di attività di ristorazione, i dehors non costituiscono ampliamento dell'esercizio, ma sistema che favorisce la fruibilità degli esercizi per gli utenti;

nel caso di nuovi esercizi, la loro superficie deve essere considerata e quindi regolamentata in funzione della superficie di cucina;

j) Riscaldatori: per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben aerati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).

Gli irradiatori di calore devono essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi devono essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, deve essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

k) Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna deve essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Deve essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. 37/08 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.

ARTICOLO 3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 5. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50; Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli

spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 8.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 5 - ORARI

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. L'orario di cui al comma 1 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 6 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione della tassa dovuta per l'installazione di dehors.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente si fa riferimento al vigente Regolamento n. 27 del 08.05.2014.

L'Assessore alle Attività Produttive
(Dott. Stefano Capozzi)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: CRITERI DI ARREDO DEHORS -

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. FRANCESCO MATTIELLO

Melito li _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **CONTRARIO** per il seguente motivo : _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese

Melito li _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)

Nulla da osservare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li _____

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Il Sindaco
Avv. Venanzio Carpentieri

Melito li 19/5/14 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.	
IL MESSO COMUNALE Cicarelli Antimo	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marco Caputo

--

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo consiliari, con nota N. 9923 del 19/5/14 Melito li 19/5/14
Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19/5/14 contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. Melito li _____ Il Messo Comunale Cicarelli Antimo
Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 19/5/14 perchè <input checked="" type="checkbox"/> dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. <input type="checkbox"/> decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. Melito li 19/5/14
<i>Il Segretario Generale</i> Dott. Marco Caputo

Copia della presente viene trasmessa :	
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale
Direttore Generale _____
Segretario Generale _____
Collegio Revisori _____
Nucleo di Valutazione _____
Controllo di Gestione _____